

Scheda 12 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il predetto art. 3 prevede che gli Stati membri avrebbero dovuto, già entro il termine del 31 dicembre 1998 e per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 10.000, i cui scarichi si riversano in acque considerate “sensibili” (in base ai criteri di cui all’art. 5 della Direttiva stessa), predisporre impianti fognari per acque reflue, rispondenti ai requisiti indicati nell’allegato A della medesima Direttiva. Il sopra citato art. 4 della Direttiva in questione dispone, poi, che le stesse acque reflue, prima di confluire nella rete fognaria, siano sottoposte ad un trattamento secondario o equivalente, mentre l’art. 5, commi 2 e 3, precisa, in modo più circostanziato, che ove tali acque reflue siano prodotte da agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti, prima di riversarsi in aree “sensibili” debbano essere sottoposte ad un trattamento ancora più intenso di quello da applicarsi normalmente per i centri abitati con un minor numero di abitanti. A tal proposito la Commissione formula alcune censure sull’applicazione, in Italia, della sopra menzionata Direttiva, basandosi sulle informazioni fornite dalle medesime Autorità italiane. In primo luogo, si osserva che i dati inviati attengono ai sistemi di gestione delle acque reflue urbane, scaricate in acque sensibili, in quanto prodotte da agglomerati con più di 15.000 abitanti, laddove la Direttiva impone obblighi particolari di trattamento in relazione a tutti gli agglomerati con più di 10.000 abitanti. Le Autorità italiane, quindi, hanno omesso di rendicontare lo stato di attuazione della Direttiva riguardo a tutti i centri urbani la cui popolazione è compresa fra i 10.000 ed i 15.000 abitanti. In secondo luogo, si sottolinea che la presenza, nei centri urbani interessati, di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, non garantisce affatto circa la rispondenza di tali impianti ai criteri stabiliti nella Direttiva, per cui, laddove tali criteri non vengano soddisfatti, la Direttiva deve ritenersi comunque violata. In proposito, la Commissione rileva come in molti centri, distribuiti su tutta la penisola italiana, gli impianti di cui si tratta non possano considerarsi, secondo i parametri di cui alla Direttiva, “a regola”. Peraltro, non risulta, dalle comunicazioni delle Autorità nazionali, che le aree sensibili siano state individuate tramite applicazione degli standards previsti dall’Allegato II della Direttiva comunitaria. In merito, l’Italia non ha precisato in base a quale criteri ha eseguito tale individuazione.

Stato della Procedura

Il 19 maggio 2011 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 13– Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2194** - ex art. 258 del TFUE.

“Qualità dell’aria ambiente – concentrazione di particelle PM10 nell’aria ambiente”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata applicazione, in Italia, delle prescrizioni di cui all’art. 5, par. 1, della Direttiva 1999/30/CE - relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per determinate sostanze inquinanti – divenuto art. 13, paragrafo 1, della Direttiva 2008/50/CE concernente la qualità dell’aria ambiente. Ai sensi dell’art. 5, par. 1, della Direttiva 1999/30/CE sopra menzionata, gli Stati membri sono obbligati ad assumere le misure idonee a garantire che le concentrazioni nell’aria di particelle PM10 (polveri sottili derivanti principalmente dalle emissioni connesse al traffico motorizzato, ai cantieri edili e alla combustione del legno) non superino la soglia dei valori limite indicati nell’Allegato III della Direttiva stessa. Ai fini del controllo sul rispetto di tali massimali, l’art. 11 della medesima Direttiva 1999/30/CE stabilisce, quindi, che gli Stati membri redigano relazioni annuali sulle concentrazioni giornaliere ed annuali di PM10. Riguardo alla successiva Direttiva 2008/50/CE, si precisa che la medesima, pur sostituendo la predetta Direttiva 1999/30/CE, non ha previsto alcuna modifica dei valori limiti di concentrazione delle PM10. Piuttosto la nuova Direttiva, all’art. 22, ha ammesso la possibilità che gli Stati membri possano godere di una dispensa dall’obbligo di rispettare i limiti standards di cui alla Direttiva precedente. Un tale esonero, che ha una validità temporale limitata, precisamente sino all’11 giugno 2011, può essere accordato soltanto ove sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 22 citato, nel cui elenco ricorrono, ad esempio, determinate circostanze che rendono più difficoltoso, per certe zone, il rientro nei limiti fissati dalle Direttive europee. Dette circostanze fanno riferimento ora alle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, ora alle condizioni climatiche avverse o all’apporto di inquinanti trasfrontalieri. Quando gli Stati membri ritengano soddisfatte queste e/o altre condizioni fissate dal predetto art. 22 della Direttiva, ne fanno notifica alla Commissione allegando una cospicua documentazione, a sostegno della loro richiesta di deroga temporanea all’obbligo di rispetto dei massimali. Al riguardo, l’Italia ha presentato richieste di deroga, in relazione a diverse località del territorio nazionale, rispettivamente con le Note del 27/1/2009 e 5/5/2009. Circa tali istanze, la Commissione ha ritenuto che, per la quasi totalità delle località indicate, non sussistessero i presupposti di cui al predetto art. 22 e che, pertanto, le richieste dispense non potessero essere concesse. Con successiva Nota del 6/7/2010, quindi, l’Italia comunicava che sarebbe stata imminente l’adozione di un robusto pacchetto di misure normative e regolamentari oltre che di linee guida, che avrebbero contribuito efficacemente a riportare il livello di polveri PM10 entro i limiti fissati in sede comunitaria. Tuttavia, ancora agli inizi del 2011, la Commissione riteneva di non disporre di nessun argomento che comprovasse l’effettiva adozione di tali provvedimenti da parte delle Autorità italiane, mentre le località già individuate nella pregressa corrispondenza continuavano a registrare concentrazioni, in eccesso, di polveri sottili. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che, quand’anche venisse fornita, dall’Italia, la prova che le misure in questione sono state effettivamente emanate, il superamento della presente procedura richiederebbe, altresì, l’effettiva e prolungata applicazione delle stesse, onde assicurare un processo costante di rientro nei valori limite di PM10.

Stato della Procedura

Il 3 marzo 2011 è stato notificato un ricorso ex art. 258 TFUE (C-68/11)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 14 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex art. 258 del TFUE**

“Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento relativo agli impianti esistenti - Direttiva IPPC (2008/1/CE)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE ha ritenuto l’Italia responsabile della violazione dell’art. 5 della Direttiva 2008/1/CE. Tale Direttiva, nell’intento di prevenire e ridurre l’inquinamento proveniente dagli impianti industriali, stabilisce che l’esercizio dei medesimi vada soggetto ad “autorizzazioni ambientali integrate”, le quali suppongono un’attenta disamina, da parte delle Autorità all’uopo preposte, della sussistenza di una serie di requisiti fissati, in particolare, dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 della Direttiva stessa. Quest’ultima stabilisce, peraltro, una particolare disciplina per quanto attiene agli impianti “esistenti”, indicandosi, con detta nozione, sia gli impianti i quali, alla data del 30 ottobre 1999, risultavano già in funzione o autorizzati, sia quegli impianti che, alla medesima data, avevano costituito oggetto soltanto di una richiesta di autorizzazione completa. Rispetto ai succitati “impianti esistenti”, l’art. 5 della Direttiva 2008/1/CE dispone, fra l’altro, che quelli, fra di essi, che fossero stati già in esercizio o già autorizzati al 30/10/99, debbano essere sottoposti ad un attento scrutinio, rivolto a valutare le condizioni in cui le autorizzazioni originarie erano state rilasciate, onde procedere al rinnovo di tali autorizzazioni in base agli standards previsti per il rilascio delle autorizzazioni “ambientali integrate”. Peraltro, i riesami e gli aggiornamenti delle autorizzazioni, già rilasciate per gli impianti “esistenti”, sarebbero dovuti avvenire, in base alla Direttiva, entro il 30 ottobre 2007. Per quanto riguarda la situazione italiana, la Commissione europea ha sottolineato che - in quanto alla data predetta molti impianti “esistenti” (secondo la definizione di cui sopra) non avevano subito il riesame delle autorizzazioni originarie, quindi il loro conseguente aggiornamento ai parametri di cui alla Direttiva citata - era stato stimato opportuno l’invio, alla Repubblica italiana, di una “messa in mora” e, persistendo l’inadempienza, di un successivo “parere motivato”. Si aggiungeva, poi, che ancora alla data di scadenza del termine - concesso dal suddetto “parere motivato” alle repliche dello Stato membro - la situazione era rimasta invariata, per cui era adita la Corte UE. Le Autorità italiane, d’altro canto, adducevano che, riguardo a n. 608 “impianti preesistenti”, le Amministrazioni competenti non avevano ritenuto necessario procedere all’aggiornamento delle autorizzazioni originarie, in quanto le stesse - pur non ispirate al rispetto dei dettami che, secondo la Direttiva comunitaria, debbono informare le “autorizzazioni ambientali integrate” - non erano tuttavia incompatibili con queste ultime e si presentavano come parimenti efficaci. La Corte, tuttavia, ha sostenuto che una semplice valutazione dell’assenza di contrasto fra le due forme autorizzative non garantiva, di fatto, il rispetto dell’art. 5 della Direttiva di cui sopra. Al riguardo, si sottolineava che solo un sindacato condotto a norma della Direttiva stessa - rivolto al puntuale adeguamento delle pregresse autorizzazioni agli standards “ambientali integrati” - avrebbe provveduto un esatto adempimento agli obblighi stabiliti dallo stesso articolo.

Stato della Procedura

In data 31 marzo 2011 la Corte di Giustizia ha ritenuto l’Italia inadempiente ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 15 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4717 – ex art 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 2003/105/CE sul controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ha rilevato la non adeguatezza delle modalità di applicazione, in Italia, della Direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla Direttiva 2003/105/CE. In particolare, l’art. 13, par. 1, della Direttiva in questione fa obbligo agli Stati membri di provvedere affinché le informazioni elencate nell’Allegato V della Direttiva medesima vengano fornite d’ufficio a ogni persona o struttura frequentata dal pubblico (quali scuole o ospedali), che possa essere colpita da un incidente rilevante che abbia avuto luogo in uno degli stabilimenti di cui all’art. 9. Si dispone, inoltre, che tali informazioni debbano essere riesaminate ogni tre anni e che, comunque, l’intervallo di tempo massimo di ridiffusione delle stesse non possa eccedere i cinque anni. I dati in questione, come contemplati nell’elenco di cui al suddetto Allegato V, riguardano l’identificazione dello stabilimento e dei maggiori responsabili dello stesso, la descrizione delle attività che vi vengono esercitate e del tipo di pericoli che possano ingenerarsi a seguito di tali attività, le modalità di allarme in caso di incidenti rilevanti, e, infine la spiegazione delle misure e delle condotte da applicare nel caso si verificano detti incidenti. La Commissione precisa, peraltro, che le informazioni di cui all’allegato V sono diverse rispetto a quelle che debbono essere contenute, rispettivamente, nella “notifica” di cui all’art. 6 della Direttiva e nel “rapporto di sicurezza” di cui all’art. 9 della stessa. Dagli elementi raccolti dalla Commissione, risulterebbe che le disposizioni di cui all’art. 13 citato non sono correttamente applicate nel territorio della Provincia di Trieste, laddove alcuni Comuni hanno provveduto all’affissione all’Albo Pretorio, per garantirne la pubblica conoscibilità, delle mere informazioni inserite nella “notifica” di cui all’art. 6 e nel “rapporto di sicurezza” previsto all’art. 9. Al riguardo, la Commissione rileva che l’art. 13 della Direttiva sarebbe stato violato sotto un duplice profilo, poiché, in primo luogo, i documenti affissi non assumerebbero i contenuti specifici di cui all’art. 13, limitandosi a fornire le informazioni, di diverso tipo, richieste da altri parametri normativi. In secondo luogo, la modalità di comunicazione consistente nell’affissione all’Albo Pretorio non osserverebbe il dettato della Direttiva, che si riferisce ad una comunicazione “di ufficio” alle strutture e persone coinvolte, con ciò richiedendosi che i dati di cui all’art. 13 vengano fatti pervenire direttamente ai singoli soggetti destinatari, non essendo sufficiente, a tale scopo, una semplice consultabilità di tali dati, su richiesta degli interessati presso gli Uffici del Comune ove si trova l’Albo Pretorio stesso.

Stato della Procedura

Il 30 settembre 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 16 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4680 – ex art 258 del TFUE**

“Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea constata la violazione di numerose prescrizioni della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come modificata dalla Decisione 2455/2001 e dalle Direttive nn. 2008/32, 2008/105 e 2009/31. Infatti, nell’ambito della normativa italiana che ha trasposto tale Direttiva nell’ordinamento nazionale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), alcune disposizioni di quest’ultima sarebbero state recepite in modo lacunoso o scorretto, mentre altre sarebbero rimaste completamente non recepite, con inevitabile riduzione dell’efficacia della tutela, apprestata dalla UE, in materia di acque interne. Sul punto del recepimento incompleto, la Commissione rileva una ripetuta sostituzione della nozione di “piano di gestione del bacino idrografico” con quella di “piano di tutela delle acque”. Tale sostituzione non è irrilevante, ove si consideri che il secondo viene adottato dalle Autorità regionali, laddove il primo risponde ad un disegno più organico, essendo di competenza delle Autorità statali. Del pari, la Direttiva dispone che i provvedimenti adottati per conseguire gli obiettivi della Direttiva stessa, nonché i dati sul contributo dei vari settori di impiego dell’acqua al recupero dei costi dei servizi idrici, debbano essere menzionati nei suddetti piani di gestione dei bacini idrografici, laddove il Decreto di attuazione ne impone la menzione solo nei programmi regionali di tutela delle acque. Parimenti, la Direttiva prevede non solo che i piani di gestione dei bacini idrografici siano pubblicati ogni nove anni dalla sua entrata in vigore, ma che vengano periodicamente aggiornati, laddove la menzionata normativa italiana riferisce tali prescrizioni solo ai piani di tutela regionali. La Commissione sottolinea, altresì, come la Direttiva stabilisca che le misure adeguate a conseguire gli “obiettivi di qualità”, in merito ai “bacini idrografici internazionali” - che sono quelli le cui porzioni ricadono sul territorio di diversi Stati membri della UE - “possano” essere realizzate, in alternativa ad altri mezzi, tramite le “strutture esistenti istituite da accordi internazionali”. Al riguardo, invece, il Decreto italiano sembra indicare le suddette “strutture” come l’unico strumento consentito ai fini del raggiungimento degli obiettivi predetti: ne deriva che, in difetto di tali strutture, gli obiettivi stessi non verrebbero raggiunti. Quanto alle “omissioni” del legislatore italiano per quanto riguarda il corretto recepimento delle norme della Direttiva in questione, viene segnalato, ad esempio, il mancato accoglimento della previsione, di cui alla citata Direttiva, per cui i bacini idrografici internazionali devono essere assegnati ad un distretto idrografico internazionale. La mancanza, nel Decreto di attuazione, di una norma corrispondente, implica che le porzioni giacenti in Italia, facenti parte dei bacini idrografici del Rodano, del Danubio e del Reno, non risultino assegnate a nessuna Autorità.

Stato della Procedura

In data 5 maggio 2010 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 17 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4679 – ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea osserva che alcune norme della Direttiva 2004/35/CE, in materia di danno ambientale, non sono state correttamente recepite dal D.Lgs n. 152/06, che ha attuato la Direttiva in oggetto. In particolare, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva suddetta, è previsto che l'autore di un danno ambientale, per aver esercitato le attività elencate all'allegato III, debba rispondere del pregiudizio causato all'ambiente in base ad una responsabilità di tipo “oggettivo”, quindi a prescindere dalla sussistenza degli elementi psicologici del dolo o della colpa. Tale responsabilità, quindi, si affermerebbe solo in virtù dell'esistenza di un nesso causale fra l'attività ed il danno. Viceversa, nel caso in cui il danno ambientale risulti imputabile all'esercizio di attività non menzionate nell'allegato III, la Direttiva stabilisce una limitazione di responsabilità, in quanto quest'ultima si determina non per il mero fatto oggettivo del danno e della sua riconducibilità all'attività pericolosa, ma a condizione che sussistano, altresì, gli estremi del dolo o della colpa dell'agente. Per converso, il predetto Decreto di attuazione dispone che, anche ove il danno sia riconducibile all'esercizio delle attività di cui all'allegato III, la responsabilità venga ammessa solo nei casi di dolo o colpa dell'operatore. Inoltre, l'art. 303 del Decreto medesimo esclude l'applicazione delle norme della Direttiva - relative all'obbligo di riparazione del danno - nel caso in cui sia stata realizzata la bonifica dei siti danneggiati ovvero siano state avviate le procedure per la stessa bonifica, laddove la Direttiva stessa non considera la bonifica medesima come fattispecie in grado di dispensare dagli obblighi di riparazione di cui si tratta. Un'ulteriore difformità fra il Decreto e la Direttiva sussisterebbe, infine, laddove quest'ultima prevede, per il combinato disposto dell'art. 7 e dell'Allegato II, che la riparazione del danno per equivalente pecuniario sia ammessa soltanto ove risulti impossibile la riparazione dello stato dei luoghi, con articolazione del concetto di “riparazione”, oltre che nella forma della riparazione primaria, anche in quella della riparazione complementare e compensativa. Per converso, alcune norme del Decreto prevedono la possibilità del risarcimento pecuniario solo per essersi rivelata impossibile la riparazione primaria, senza subordinare tale risarcimento all'impossibilità, altresì, di una riparazione complementare o compensativa. Infine il Decreto ammetterebbe che il risarcimento pecuniario del danno possa essere parametrato sulla sanzione pecuniaria o sui giorni di detenzione applicati al reo, mentre la Direttiva stabilisce che debba essere sempre adeguata al danno ambientale provocato.

Stato della Procedura

In data 20 novembre 2009 è stata notificato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 18 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2492 – ex art. 258 del TFUE**

“Interventi edilizi a Baia Caddinas, Golfo Aranci – Valutazione Impatto Ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell'articolo 4 paragrafi 2 e 3 della Direttiva n. 85/337/CEE, come modificata dalle Direttive nn. 97/11/CE e 2003/35/CE, che prevedono come talune tipologie di progetti pubblici e/o privati i quali - per la loro ubicazione, natura e/o dimensioni - sono suscettibili di avere ripercussioni sull'ambiente, possano essere autorizzati solo qualora sia stata previamente valutata la necessità di sottoporre o meno il progetto ad una Procedura finalizzata a determinarne l'impatto ambientale (“V. I. A”).

Al riguardo, si fa riferimento ai lavori in corso nella località Baia Caddinas (Golfo Aranci, Sardegna) per la realizzazione di interventi edilizi di tipo residenziale per circa 48 ettari, i quali sono stati autorizzati senza averne previamente verificato la assoggettabilità alla procedura di V. I. A .

Le Autorità hanno accolto i rilievi formulati dalla Commissione e hanno manifestato la determinazione di provvedere alla verifica dell'assoggettabilità del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ribadendo tale volontà nelle note del 25 febbraio 2008 e del 28 Marzo 2008, con cui informavano la Commissione di una divergenza di interpretazioni tra le Autorità regionali sarde e le Autorità comunali sulla necessità di assoggettare o meno la realizzazione dei lavori a procedura di V. I.A. La Commissione, quindi, prendendo atto del fatto che l'autorizzazione dei lavori non è stata ancora sospesa e ribadendo la necessità di provvedere all'espletamento di una valutazione dell'impatto iniziale, ha rappresentato la violazione della Direttiva V. I. A .

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 è stata notificata una messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 19 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 258 del TFUE**

“Nuove discariche in Campania”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.

Violazione

La Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'Italia responsabile della violazione degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/12/CE sui rifiuti, per non avere creato le condizioni idonee - mediante una rete adeguata ed integrata di impianti appositi - a consentire che i rifiuti vengano smaltiti senza pregiudizio per l'ambiente e per la salute dell'uomo. Particolarmente deficitaria - per quanto riguarda la disponibilità di impianti rispondenti agli obiettivi della normativa comunitaria - la situazione della Regione Campania. Infatti, pur riconoscendo gli sforzi compiuti, dal 1994 ad oggi, dalle Autorità italiane (per tutti, in particolare, il D. L. n. 61/2007 convertito nella Legge n. 87/2007 e il D. L. 23 maggio 2008 n. 90) - la Corte constata che l'attuale situazione non soddisfa ancora i criteri stabiliti dalla Direttiva sopra citata. In particolare, sempre con riguardo alla Campania, si rileva come la raccolta differenziata si aggiri intorno a percentuali assai modeste (il 10,6% a fronte della media europea del 33%). In ordine, poi, ai sette impianti di produzione di C.D.R., ovvero sia “combustibile da rifiuti”, si precisa che i medesimi non rappresentano ancora un canale di smaltimento definitivo, in quanto si limitano semplicemente a sottoporre i rifiuti ad un primo trattamento, avviandoli quindi, in ultima battuta, al deposito nelle discariche. In proposito, peraltro, la Corte sottolinea: 1) che il collocamento dei rifiuti in discarica viene considerato dalla normativa europea come soluzione estrema, stante i rischi di inquinamento che esso naturalmente comporta, anche quando i rifiuti non sono tossici; 2) che l'attuale utilizzo delle discariche esistenti in Campania eccede di gran lunga la capacità delle stesse, per cui la situazione risulta insostenibile per il grave danno inferto all'ambiente e alla salute umana. Per finire, la Corte sottolinea l'ingente presenza di rifiuti in luoghi impropri come le strade urbane, con relativo degrado dell'ambiente e del paesaggio. Al riguardo, la Corte non ammette che la responsabilità dello Stato italiano di fronte alla UE possa escludersi, in ragione dell'esistenza di “fenomeni” che renderebbero, in Campania, estremamente difficoltoso l'adempimento agli obblighi comunitari: nella fattispecie, si allude alla resistenza, esercitata dalle popolazioni interessate, alle operazioni di deposito in discarica, oltre che all'azione di contrasto alle Istituzioni come esercitata dalla criminalità organizzata. A tale proposito, la Corte menziona la costante giurisprudenza per cui ogni ostacolo interno - derivante da norme, regolamenti, atti o prassi amministrative o anche, come nel caso di specie, da situazioni di mero fatto - incontrato da uno Stato membro rispetto all'osservanza degli obblighi comunitari, non costituisce una valida esimente dal rispetto delle norme europee.

Stato della Procedura

Il 4 marzo 2010 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, già in parte dovuto all'istituzione di un fondo per l'emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17).

Scheda 20 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/4780 – ex art. 258 del TFUE****“Derivazione acque del fiume Trebbia”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi di cui all’art. 6 della Direttiva 92/43/CE, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali, la quale prevede la costituzione di una rete di “zone speciali di conservazione”, denominata “Natura 2000”. In particolare, l’art. 6 impone agli Stati membri l’obbligo di adottare *“le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali.”* Pertanto, ogni piano o progetto implicante un impatto ambientale significativo sulla zona compresa nel sistema “Natura 2000”, deve sottostare ad una previa “valutazione di incidenza” rivolta a verificare la compatibilità del piano stesso con l’esigenza di tutelare l’integrità del sito. Inoltre, la Direttiva in questione estende l’obbligo menzionato alle zone designate dalla precedente Direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici.

In proposito, risulta alla Commissione che, nell’anno 2006, la Regione Emilia Romagna ha autorizzato delle opere di derivazione idrica dal fiume Trebbia. Dette opere risultano localizzate entro un sito, il “Basso Trebbia”, che è stato designato come Zona di Protezione Speciale (Z.P.S) e Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C) ai sensi delle citate Direttive n. 79/409 e n. 92/43. Riguardo a tali opere la Regione, con Determinazione del 19 maggio 2006, ha espletato una “valutazione di incidenza” le cui risultanze indicano come l’attuazione del progetto di derivazione idrica, di cui sopra, imponga che il prelievo di acqua dal fiume Trebbia, in caso di scarsa portata idrica del fiume stesso, venga sospeso per consentire il rilascio del “deflusso minimo vitale di acque” (D.M.V) nell’alveo fluviale. La Commissione, informata del fatto per cui il suddetto D.M.V non veniva di fatto garantito - a dispetto di quanto sottolineato in sede di Valutazione di Incidenza - ha chiesto chiarimenti alle Autorità italiane, le quali hanno replicato che nella “valutazione di incidenza” medesima non si imporrebbe che il D.M.V fosse rilasciato per l’intero nell’immediatezza, essendo consentito, per converso, che lo stesso venga assicurato anche in via graduale. La Commissione replica che, in realtà, nella “valutazione di incidenza” si precisava, rigorosamente, che il progetto di derivazione di acque dal Trebbia sarebbe stato ritenuto rispettoso dell’ambiente solo a condizione di immediato rilascio del D.M.V nella sua interezza.

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 21 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2131 - ex art. 258 del TFUE**

"Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia della UE ha ritenuto che l'Italia abbia violato determinate norme di cui alla Direttiva 79/409/CE, per non aver correttamente trasposto dette norme nel diritto interno italiano. La Direttiva menzionata, in quanto rivolta alla protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico, fa obbligo agli Stati membri non solo di garantire il mantenimento o l'adeguamento di tali popolazioni avicole ad un livello rispettoso delle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, ma anche di provvedere al mantenimento o al ripristino, in favore delle medesime specie, di un habitat adeguato. In relazione a quest'ultimo aspetto, l'art. 4, n. 4, seconda frase della Direttiva precisa che gli Stati membri debbono prevenire l'inquinamento, o il deterioramento, non solo delle così dette "Zone di Protezione Speciale" (Z.P.S) di cui alla Direttiva medesima, ma anche delle aree circostanti a tali zone. Al riguardo, ritiene la Corte che la legislazione italiana avrebbe disatteso le prescrizioni di detto art. 4. Per le Autorità italiane, la normativa interna attuativa del citato articolo della Direttiva, segnatamente ove impone la tutela non solo delle Z.P.S ma delle aree limitrofe, dovrebbe riscontrarsi nelle Leggi nn. 394/1991 e 157/1992, che istituiscono, in effetti, un particolare regime di conservazione e restaurazione del patrimonio agro-silvo-pastorale. In merito, la Corte rileva che detta legislazione, pur finalizzata alla tutela del patrimonio faunistico e ambientale, non contiene nessun particolare riferimento alle stirpi ornitologiche, per cui le misure ivi previste assumono un carattere puramente generale, non essendo specificamente strutturate in relazione a fini di protezione dell'avifauna. Pertanto, tali prescrizioni nazionali non garantirebbero un adeguato recepimento al predetto art. 4 della Direttiva. In secondo luogo, la Corte sottolinea la mancata attuazione dell'art. 9 della stessa Direttiva, secondo il quale il divieto di uccisione, cattura, detenzione e vendita delle specie avicole protette può subire delle deroghe solo entro penetranti limiti. In particolare, la Direttiva impone che tali eccezioni vengano collegate, dalle legislazioni nazionali, ad un puntuale riferimento non solo ai "motivi" delle medesime (esclusivamente quelli di cui alla Direttiva, come la tutela della flora e della fauna, della sicurezza aerea, di esigenze di studio e di ripopolamento, etc...), ma anche ai metodi di cattura e di uccisione impiegati, nonché alle circostanze precise che escluderebbero l'idoneità di altre misure, alternative alla caccia, a consentire il perseguimento degli stessi fini che si vogliono realizzare con l'autorizzazione dell'attività venatoria. Viceversa, la legislazione italiana (art. 19 bis della Legge n. 157/1992) delegherebbe l'applicazione del sistema di deroghe, previsto dall'art. 9 della Direttiva in questione, ad una legislazione regionale che, almeno fino alla scadenza del termine di replica al "parere motivato", ha ammesso l'esercizio della caccia delle specie ornitologiche selvatiche ben al di là dei severi limiti previsti dalla Direttiva stessa, ora omettendo di indicare i "motivi" delle deroghe, ora trascurando di dimostrare la presunta inadeguatezza di provvedimenti alternativi, infine tacendo sui mezzi specifici di cattura e di uccisione ammessi.

Stato della Procedura

Il 15/7/10 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'Italia inadempiente, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 22- Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/4926 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE ha dichiarato l’Italia responsabile della violazione dell’articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE, in quanto, nell’autorizzare la caccia agli uccelli selvatici, non ha sottoposto tale attività venatoria alle condizioni e ai limiti come stabiliti dal medesimo articolo. In proposito la Corte esprime una serie di rilievi nei confronti della Legge Regionale n. 13/2005 della Regione Veneto, sottolineando come la stessa ometta di riprendere le indicazioni di cui all’art. 9 della Direttiva citata, le quali circoscrivono penetrantemente l’esercizio della caccia nei confronti delle varietà di uccelli selvatici considerati nella Direttiva medesima. In particolare, la Corte osserva che:

1) la sussistenza di una delle ragioni di cui all’art. 9 sopra citato (tutela della salute e della sicurezza pubblica; tutela della sicurezza aerea; prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque; protezione della flora e della fauna) non è sufficiente, da sola, a legittimare la disattivazione del divieto di caccia alle specie ornitologiche selvatiche. Infatti, pur in presenza di una o più delle motivazioni elencate, occorre che i provvedimenti nazionali, ove deroghino al divieto in questione, presentino le indicazioni di cui al n. 2 dello stesso art. 9 della Direttiva succitata. Fra queste indicazioni, rientra la menzione delle specifiche condizioni di rischio, nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui la deroga può essere applicata. In proposito, la Corte UE osserva che le misure in deroga, adottate dalla Regione Veneto, omettono di indicare tali circostanze limitative.

2) in secondo luogo la normativa comunitaria di cui all’art. 9 prevede che, anche ricorrendo quelle “giustificanti” che consentono l’esercizio della caccia (ad esempio l’esigenza di evitare che la navigazione aerea venga disturbata dal volo degli uccelli, ovvero quella di garantire la protezione della flora e della fauna dai rapaci), la caccia stessa possa essere autorizzata solo se, preliminarmente, l’Autorità competente ha verificato l’impossibilità di esperire “altre soluzioni soddisfacenti”. Viceversa, nel caso di specie la Regione Veneto non avrebbe, prima di consentire la caccia agli uccelli selvatici, provveduto a verificare l’esistenza di soluzioni alternative meno dannose per l’ambiente;

3) in terzo luogo la quantità di animali, di cui la normativa della Regione Veneto ha autorizzato la caccia, esorbita notevolmente dalla “piccola quantità” di uccelli - menzionata allo stesso art. 9 della sopra menzionata Direttiva - cui dovrebbe essere limitata la pratica venatoria. Ai fini dell’esatta individuazione di una “piccola quantità”, la Corte, anche basandosi sui criteri forniti dal Comitato scientifico “Ornis”, sottolinea che tale debba definirsi il prelievo di un numero di animali non superiore al 5% della mortalità annua - per le specie abbondanti con uno stato di conservazione soddisfacente - previa valutazione scientifica adeguata dell’Autorità competente a rilasciare la deroga al divieto di caccia. Al riguardo, la Corte conclude nel senso che la Regione Veneto non ha rispettato i criteri in questione.

Stato della Procedura

L’ 11/11/10 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l’Italia inadempiente ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 23 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/4242** – ex art. 258 del TFUE.

“Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ha rilevato l'avvenuta violazione, da parte della Repubblica italiana, dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, il quale, pur ammettendo che il divieto di caccia di tali specie possa andare soggetto a deroghe da parte della legislazione nazionale, subordina dette eccezioni al rispetto di specifici requisiti. Questi ultimi sono individuati dai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo 9, facendo rispettivamente riferimento, il primo paragrafo, alle cause giustificative dell'autorizzazione della deroga, il secondo paragrafo alle modalità di esercizio della deroga stessa. Pertanto, il par. 1 enuclea le finalità che si intendono soddisfare con la dispensa dal divieto dell'attività venatoria, fra cui figurano: l'interesse alla protezione della salute, della sicurezza pubblica, della tranquillità della navigazione aerea; la prevenzione di gravi danni alle colture; la protezione della flora e della fauna; etc... Si precisa come tale paragrafo stabilisca che, nonostante ricorrano uno o più dei motivi considerati, l'esonero dal divieto di caccia non può in ogni caso essere concesso se le predette finalità possono essere perseguite anche con il ricorso ad altre “soluzioni soddisfacenti”. Il par. 2 del suddetto art. 3 dispone d'altra parte che, una volta ammesso l'esonero dal divieto in base alle circostanze di cui al paragrafo precedente, i provvedimenti in deroga dovranno menzionare, specificatamente, una serie di circostanze come le “specie” interessate dalla caccia, i mezzi autorizzati, le condizioni di rischio, tempo e luogo dell'attività venatoria, le forme di controllo e l'Autorità preposta alla valutazione della sussistenza di tutte le condizioni predette. In proposito, la Corte UE ha ritenuto che Legge della Regione Sardegna n. 2/2004, anche nella versione “modificata” a seguito dell'emanazione della Legge n. 4/2004, si ponga in contrasto con le norme suddette, in quanto autorizzerebbe la caccia degli uccelli selvatici indipendentemente dalla sussistenza di alcune delle condizioni da esse menzionate. In particolare, la Legge regionale in riferimento ometterebbe di sottolineare che i singoli provvedimenti, rivolti a consentire la caccia degli uccelli selvatici, potrebbero essere adottati solo se, preliminarmente, si fosse valutata la non adeguatezza al fine perseguito di misure alternative alla caccia e, inoltre, le risultanze di tale valutazione debbano essere riassunte nei provvedimenti medesimi. Inoltre, la Corte di Giustizia - pur prendendo atto che la versione modificata della Legge 2/2004 ha istituito una Autorità che, come dal paragrafo 2 dell'art. 3 suddetto, è incaricata di vigilare sul rispetto di tutti i requisiti di cui allo stesso paragrafo – precisa, tuttavia, che la Legge di cui si tratta omette di stabilire che i provvedimenti autorizzativi della caccia dovranno comunque menzionare tutti i profili di cui al paragrafo 2 in questione. Infatti, la Direttiva 79/409, correttamente intesa, dispone che le misure in deroga dovranno esse stesse citare tutte le circostanze di cui al paragrafo 2 dell'art. 3 (i mezzi specifici ammessi per la cattura e/o l'uccisione degli animali, le specie particolari interessate, le circostanze di tempo e di luogo in cui, soltanto, la pratica venatoria viene ammessa, etc...), fermo restando che gli Stati membri debbono istituire un'Autorità preposta alla verifica che l'attività di caccia sia stata effettivamente consentita nel rispetto di dette prescrizioni.

Stato della Procedura

Il 3/3/2011 la Corte di Giustizia, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 24 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque reflue”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue. In particolare, l'art. 3 dispone che gli Stati membri, al più tardi entro il 31 dicembre 2000, adottino le opportune misure per garantire, per gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue vengano scaricate in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'Allegato A della Direttiva stessa. L'art. 4, peraltro, stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati, le acque reflue di cui si tratta vengano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento “secondario”, sempre entro il termine del 31 dicembre 2000. Infine, l'art. 10 prevede che gli impianti di trattamento delle acque reflue, come rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, debbano, peraltro, garantire “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali” ed essere progettati in modo da far fronte alle variazioni stagionali di carico. Si precisa, al riguardo, che le prescrizioni suddette sono dettate con esclusivo riguardo alle acque che scaricano in aree definite “normali” e non “sensibili”, intendendosi, per queste ultime, le zone individuate in base ai criteri di cui all' Allegato II, per le quali vige un trattamento, rispetto a quello concernente le aree “normali”, più spinto e da attuarsi in tempi più ristretti. In proposito, la Commissione ha ritenuto violati gli artt. 3 e 4 in precedenza citati, dal momento che le informazioni trasmesse dalle Autorità italiane - circa lo stato di realizzazione sia degli impianti fognari, sia di quelli relativi al trattamento “secondario” dei reflui - dimostrerebbero una situazione di grave carenza nell'attuazione della Direttiva in oggetto. Infatti, le strutture, come provviste dei requisiti stabiliti dalla Direttiva stessa, interesserebbero soltanto una parte minoritaria degli agglomerati - con più di 15.000 abitanti - scaricanti in aree “normali” presenti sul territorio italiano. La Commissione sottolinea di aver considerato, quali impianti non realizzati, non solo quelli di cui l'Italia ha espressamente ammesso l'inesistenza, ma anche quelli la cui esistenza, nei rapporti informativi inviati alla Commissione europea, non è stata segnalata. Infine, stante l'insufficiente realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue, sussisterebbe l'ulteriore violazione dell'art. 10 della Direttiva predetta, in quanto l'inadeguatezza delle strutture - siccome non soddisfacenti i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 citati - comprometterebbe, di conseguenza, l'idoneità delle stesse a sostenere le variazioni stagionali di carico.

Stato della Procedura

In data 2 dicembre 2010 è stato presentato un ricorso alla Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 25- Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/5046 - ex art. 260 del TFUE**

“Progetto per la realizzazione di infrastrutture sciistiche nell’area di Santa Caterina Valfurva”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi sanciti dalla sentenza emessa il 20 settembre 2007 dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia della UE) nella causa C – 304/05. Con tale sentenza è stata dichiarata la violazione, da parte dello Stato italiano, dell’art. 6 della Dir. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, flora e fauna selvatiche, nonché dell’art. 4 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La citata sentenza, in particolare, si riferisce alla realizzazione nella zona di Santa Caterina Valfurva, designata come Zona di Protezione Speciale (Parco Nazionale dello Stelvio), di un piano di riqualificazione degli impianti sciistici. Detto piano, comportante un significativo impatto sull’ambiente, è stato attuato in difetto del previo esperimento della procedura di Valutazione dell’Incidenza Ambientale (V.I.A). La citata sentenza ha sottolineato, inoltre, come l’applicazione della V.I.A si sarebbe conclusa in un giudizio di dannosità del progetto per l’ambiente circostante. Ne sarebbe derivato che l’attuazione di tale intervento sarebbe stata possibile solo a condizione che: 1) ne venisse riscontrata la pertinenza alla tutela di un imperativo interesse pubblico 2) non si fossero prospettate soluzioni alternative 3) fossero state adottate e comunicate alla Commissione tutte le misure compensative del danno 4) fossero stati predisposti tutti gli accorgimenti diretti ad evitare il deterioramento dell’ambiente e degli habitat di vita e di riproduzione delle specie avicole protette. Essendo il progetto, di cui sopra, realizzato in difetto dei presupposti suddetti, la Corte UE ha dichiarato la responsabilità dell’Italia, imponendole l’obbligo di assumere tutti i provvedimenti idonei all’attuazione della sentenza stessa. L’Italia ha replicato che la V.I.A è stata effettivamente esperita nel 2006, inviandone la relativa documentazione. Tuttavia, la Commissione ritiene che quest’ultima sia insufficiente a provare l’adozione di tutte le misure cautelative e riparatorie previste dalla legislazione comunitaria. Fra l’altro, si obietta che dal fascicolo inviato non risulterebbe né un’esatta individuazione e quantificazione delle aree di nidificazione “perdute” in quanto oggetto di disboscamento, né una stima dell’impatto dovuto alla frammentazione degli habitat e ai rischi della possibile collisione degli uccelli con i cavi degli impianti, né una valutazione del danno risentito da certe specie (gipeto e aquila reale), come coinvolte nei lavori di aree utilizzate dagli uccelli stessi come terreno di caccia. Per quanto attiene poi alle misure di compensazione applicate, si osserva che le medesime non eliminano ma semplicemente attenuano, in fatto, il danno verificatosi: è questo, ad esempio, il caso delle operazioni di rimboschimento, le quali ripristinerebbero l’habitat originario solo dopo il decorso di molti anni.

Stato della Procedura

In data 27 novembre 2008 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 26 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/2204 ex art. 260 del TFUE.

“Attuazione non conforme della Direttiva 2000/53 sui veicoli fuori uso”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea, con messa in mora del 19 marzo 2009, rileva che la Repubblica italiana non ha dato esecuzione alla sentenza resa dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell'Unione europea) in data 24 maggio 2007. Tramite tale sentenza, è stata dichiarata la responsabilità dell'Italia per aver trasposto in modo incompleto, nel diritto nazionale, le disposizioni della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. In particolare, la Commissione ha ritenuto che nemmeno il Decreto Legislativo 209/2003 come modificato dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 149/2006 (c.d. Decreto Salva Infrazioni) - concernente “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 24 giugno 2003”, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 - rappresenti un adeguato provvedimento di recepimento della Direttiva in oggetto. Infatti, la Commissione rileva come, nell'ambito della regolamentazione contenuta nel suddetto Decreto, la previsione dell'obbligo di procedere alla raccolta delle parti usate, asportate al momento della riparazione, operi soltanto nei confronti delle imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi del D. Lgs 22/1997. In proposito, la Commissione stessa obietta come, ai sensi della Direttiva, lo stesso obbligo sarebbe dovuto incombere su tutte le imprese che si occupano di riparazioni di veicoli in Italia, comprese quelle non munite della specifica autorizzazione - in relazione alla gestione dei rifiuti - rilasciata a mente del sopra menzionato D. Lgs 22/1997. Inoltre, la Commissione osservava che i “veicoli a tre ruote” erano stati lasciati, dalla normativa italiana di attuazione della Direttiva 2000/53/CE, al di fuori del proprio campo di applicazione, mentre la stessa Direttiva, per converso, li aveva ricompresi nell'ambito di applicazione della propria disciplina. E' stato inoltre contestato al Governo italiano di non avere fornito informazioni, nè alla Commissione nè agli altri Stati membri - a dispetto di quanto previsto dalla Direttiva in oggetto - riguardo alla percentuale di reimpiego, recupero e riciclaggio dei veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980. Peraltro, in relazione a tale percentuale si registra, per quanto concerne la situazione italiana, il raggiungimento di soglie inferiori a quelle minime fissate dalla Direttiva suddetta.

Stato della Procedura

In data 16 giugno 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 27 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077 ex art. 260 del TFUE**

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C-135/05 del 26 Aprile 2007 con cui la Corte di Giustizia delle CE (ora Corte di Giustizia della UE) aveva dichiarato la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), n. 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (relativa alle discariche), non avendo le Autorità italiane garantito che lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenisse senza pregiudizio per l’uomo e per l’ambiente, né assicurato che le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti fossero debitamente autorizzate.

In seguito a tale sentenza, la Commissione aveva chiesto alle Autorità italiane informazioni in merito alle misure adottate per dare esecuzione alla stessa, richiedendo, pertanto, una lista completa ed aggiornata di tutti i casi di smaltimento e di recupero illegale dei rifiuti sul territorio italiano.

In risposta le Autorità italiane hanno fornito dei dati che la Commissione non ha ritenuto adeguati, evidenziando come le Regioni abbiano fornito un quadro sintetico ed approssimativo della situazione attuale, limitandosi ad indicare il numero dei siti bonificati, senza fornire informazioni specifiche né indicare la dislocazione dei siti scoperti dopo il 2002. La Commissione ha ribadito la necessità di acquisire informazioni analitiche su ciascun singolo sito di smaltimento/recupero illegale ai fini di un monitoraggio completo. Pertanto, nel considerare insufficienti gli sforzi compiuti dalle Autorità italiane, la Commissione ha ritenuto che l’Italia non abbia adottato le misure necessarie ad adeguarsi alla predetta sentenza della Corte di Giustizia. Al riguardo si evidenzia che le Autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 SG) – convertito in Legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata notificata una lettera di parere motivato, ai sensi dell’articolo 228 del Trattato costitutivo della Comunità europea (TCE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.